

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Verifica e Validazione

RG-01-05

REVISIONE
02

DATA
05-06-2025

TITOLO **Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Verifica e Validazione**

SIGLA **RG-01-05**

REVISIONE **02**

DATA **05-06-2025**

REDAZIONE
Il Direttore del Dipartimento Certificazione e Ispezione

APPROVAZIONE
Il Consiglio Direttivo

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
Il Presidente

ENTRATA IN VIGORE
16-06-2025

Indice

0. Premessa	5
0.1. Scopo e campo di applicazione	5
0.2. Riferimenti normativi	5
0.3. Termini e definizioni	5
0.4. Acronimi	5
Parte 1 - Prescrizioni generali relative al processo di accreditamento	6
1. Criteri ed informazioni per l'accreditamento	6
1.1. Informazioni generali.....	6
1.2. Presentazione e istruzione della domanda di accreditamento.....	6
1.3. Processo di accreditamento.....	6
1.3.1. Esame della documentazione.....	6
1.3.2. Verifiche ispettive.....	6
1.4. Processo decisionale e concessione dell'accreditamento	7
1.5. Sorveglianza e rinnovo dell'accreditamento.....	7
1.5.1. Sorveglianza dell'accreditamento	7
1.5.2. Rinnovo dell'accreditamento.....	8
1.6. Estensione dell'accreditamento	8
1.6.1. Informazioni generali	8
1.6.2. Presentazione e istruzione della domanda di estensione.....	8
1.6.3. Esame della documentazione.....	8
1.6.4. Verifiche ispettive	9
1.7. Processo decisionale e concessione dell'estensione dell'accreditamento	9
1.8. Sospensione, revoca e riduzione dell'accreditamento	9
1.8.1. Provvedimenti sanzionatori minori.....	9
1.8.2. Provvedimenti sanzionatori maggiori (sospensione, riduzione, revoca).....	9
1.8.3. Sospensione richiesta dall'Organismo.....	10
1.8.4. Riduzione procedurale di scopo e rinuncia all'accreditamento	10
1.8.5. Ripristino dell'accreditamento.....	10
1.9. Reclami/segnalazioni, riserve e appelli	10
1.9.1. Reclami/segnalazioni.....	10
1.9.2. Riserve.....	10
1.9.3. Appelli	10
1.10. Obbligazioni a carico dell'Organismo.....	10
1.11. Obbligazioni a carico di ACCREDIA-DC	10
2. Parte 2 - Prescrizioni relative agli Organismi di Verifica e Validazione	11

2.1.	Imparzialità	11
2.2.	Svolgimento dell'attività di Verifica e Validazione	11
3.	Allegato 1 - Prescrizioni relative agli Organismi di Verifica e Validazione delle emissioni di gas ad effetto serra	12
3.1.	Scopo e campo di applicazione	12
3.2.	Parte 1 - Prescrizioni generali relative al processo di accreditamento.....	12
3.2.1.	Criteri ed informazioni per l'accREDITamento	12
3.2.2.	AccREDITamento di VB per la verifica degli inventari di GHG in accordo alla UNI EN ISO 14064-1 13	
3.2.3.	AccREDITamento di VB per la verifica della CFP in accordo alla UNI EN ISO 14067	13
3.2.4.	AccREDITamento di VB per MRV Marittimo	13
3.3.	Processo di accREDITamento.....	13
3.3.1.	Verifiche Ispettive	13
3.4.	Estensione dell'accREDITamento	14
3.4.1.	Informazioni generali	14
3.4.2.	Verifiche Ispettive	15

0. Premessa

0.1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica all'accreditamento degli Organismi di Verifica/Validazione (nel seguito indicati genericamente con l'acronimo VB) e stabilisce le condizioni e le procedure per la concessione, la sorveglianza, l'estensione, il rinnovo, la riduzione/autoriduzione, la sospensione/autosospensione, il ripristino, la rinuncia e la revoca dell'accreditamento degli VB, nel rispetto delle norme e guide applicabili, con l'introduzione di apposite precisazioni laddove il corpo normativo di riferimento per suddetto schema riporta requisiti del tutto generali e laddove non trattati nel Regolamento Generale RG-01.

L'uso del presente Regolamento non può essere disgiunto dall'uso del Regolamento Generale RG-01.

0.2. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi da considerare per l'applicazione del presente Regolamento sono riportati/richiamati nel documento ACCREDIA LS-12 "Norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Verifica e di Validazione", nella revisione in vigore.

Ne consegue che, nell'ambito di un determinato schema di accreditamento di validazione o verifica, il presente Regolamento è integrato da specifici Regolamenti/Documenti Tecnici (RT e DT) e circolari tecniche, ove esistenti.

0.3. Termini e definizioni

Si applicano i termini e le definizioni del Regolamento Generale RG-01 e delle norme applicabili.

0.4. Acronimi

- ACCREDIA – DC: ACCREDIA Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione;
- CSA: Comitato Settoriale di Accreditamento;
- DDC: Direzione Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione;
- VDDC: Vice Direzione Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione;
- FT: Funzionario Tecnico;
- VB: Organismo di Verifica/Validazione.

Parte 1 - Prescrizioni generali relative al processo di accreditamento

1. Criteri ed informazioni per l'accREDITamento

1.1. Informazioni generali

L'accREDITamento e la conseguente iscrizione nella banca dati ACCREDIA sono concessi agli Organismi che operano a fronte delle norme e dei documenti di riferimento loro applicabili e riportati nel documento ACCREDIA LS-12.

Ne consegue che, nell'ambito di un determinato schema di accREDITamento, di validazione/verifica, programme, il presente Regolamento è integrato da specifici Regolamenti/Documenti Tecnici (RT e DT) e circolari tecniche, ove esistenti.

1.2. Presentazione e istruzione della domanda di accREDITamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01, con la precisazione che la Domanda di accREDITamento di un VB deve essere presentata ad ACCREDIA -DC utilizzando gli appositi moduli DA-00 e DA-11, disponibili sul sito web di ACCREDIA, corredati della documentazione ivi richiesta.

1.3. Processo di accREDITamento

1.3.1. Esame della documentazione

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.3.2. Verifiche ispettive

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01, con la precisazione che la durata della verifica in sede è determinata tenendo in considerazione le specificità dello schema (es: numerosità e criticità dei gruppi di attività richiesti, numero delle sedi da verificare) e altri fattori quali la numerosità dei rilievi dell'esame documentale da chiudere, la lingua, i tempi di trasferimento, ecc.

In casi specifici (es. notifiche, schemi particolari appena avviati, EU ETS, etc.), le verifiche in accompagnamento possono essere effettuate successivamente alla concessione dell'accREDITamento e della relativa autorizzazione Ministeriale. In tali casi il VB dovrà informare ACCREDIA-DC circa l'effettuazione della prima attività di verifica, nel corso della quale sarà organizzata la verifica in accompagnamento.

Per gli ambiti di accREDITamento ai fini della notifica quest'attività dovrà essere svolta entro 18 mesi dal rilascio dell'accREDITamento specifico. Nel caso in cui non sia possibile, saranno applicate le prescrizioni del documento DT-01-DC in revisione vigente (si veda quanto indicato al successivo § 1.8.2.)

1.4. Processo decisionale e concessione dell'accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01 con la seguente precisazione:

- il certificato di accreditamento, limitatamente agli schemi di ambito ambientale, avrà una durata di 5 anni e non sono ammesse proroghe.

Per il mantenimento degli accreditamenti finalizzati alle notifiche inerenti la marcatura CE, si applicano inoltre le prescrizioni del Documento Tecnico DT-01-DC in revisione vigente.

1.5. Sorveglianza e rinnovo dell'accreditamento

1.5.1. Sorveglianza dell'accreditamento

1.5.1.1. Generalità

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.5.1.2. Sorveglianza programmata dell'accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01, con la seguente precisazione:

- le verifiche in sede e in accompagnamento vengono pianificate in modo da permettere un campionamento rappresentativo dello scopo di accreditamento, nell'arco del ciclo di accreditamento.

1.5.1.3. Sorveglianza non programmata dell'accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.5.1.4. Sorveglianza programmata e non programmata da remoto

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.5.1.5. Processo decisionale e concessione del mantenimento dell'accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01 nonché le prescrizioni del Documento Tecnico DT-01-DC, in revisione vigente, per il mantenimento degli accreditamenti finalizzati alle notifiche inerenti la marcatura CE.

1.5.1.6. Variazione del campo di accreditamento e delle norme di accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.5.1.7. Trasferimento dell'accreditamento tra enti di accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.5.1.8. Trasferimento titolarità dell'accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.5.2. Rinnovo dell'accreditamento

1.5.2.1. Effettuazione del processo di rinnovo dell'accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.5.2.2. Processo decisionale e concessione del rinnovo dell'accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01 nonché le prescrizioni del Documento Tecnico DT-01-DC, in revisione vigente, per il mantenimento degli accreditamenti finalizzati alle notifiche inerenti la marcatura CE.

1.6. Estensione dell'accreditamento

1.6.1. Informazioni generali

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.6.2. Presentazione e istruzione della domanda di estensione

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01, con la precisazione che la domanda di estensione dell'accreditamento di un VB deve essere presentata a ACCREDIA - DC utilizzando gli appositi moduli DA-00 e DA-11 disponibili sul sito web di ACCREDIA, corredati della documentazione ivi richiesta.

1.6.2.1. Scopo flessibile

Per l'estensione dell'accreditamento allo scopo flessibile si applicano le prescrizioni riportate nel Regolamento Generale RG-01 e nel Regolamento Tecnico RT-37 nelle revisioni vigenti.

1.6.3. Esame della documentazione

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.6.4. Verifiche ispettive

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

In casi specifici (es. notifiche, schemi particolari appena avviati, EU ETS, etc.), le verifiche in accompagnamento possono essere effettuate successivamente alla concessione dell'accreditamento e della relativa autorizzazione Ministeriale. In tali casi il VB dovrà informare ACCREDIA-DC circa l'effettuazione della prima attività di verifica, nel corso della quale sarà organizzata la verifica in accompagnamento.

Per gli ambiti di accreditamento ai fini della notifica quest'attività dovrà essere svolta entro 18 mesi dal rilascio dell'accreditamento specifico. Nel caso in cui non sia possibile, saranno applicate le prescrizioni del documento DT-01-DC in revisione vigente (si veda quanto indicato al successivo § 1.8.2.)

1.7. Processo decisionale e concessione dell'estensione dell'accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

Per il mantenimento degli accreditamenti finalizzati alle notifiche inerenti la marcatura CE, si applicano inoltre le prescrizioni del Documento Tecnico DT-01-DC in revisione vigente.

1.8. Sospensione, revoca e riduzione dell'accreditamento

1.8.1. Provvedimenti sanzionatori minori

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.8.2. Provvedimenti sanzionatori maggiori (sospensione, riduzione, revoca)

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

Nei casi in cui l'Organismo di Validazione o Verifica richieda l'accreditamento a fini di successiva prima Abilitazione per scopo di Notifica o diversa forma di autorizzazione pubblica in ambiti regolamentati, ACCREDIA provvederà ad eseguire almeno una Verifica in Accompagnamento fra quelle previste in occasione della prima attività di valutazione eseguita dall'Organismo.

Tale verifica in accompagnamento dovrà essere effettuata entro un termine massimo di 18 mesi dalla concessione dell'accreditamento/estensione. Se durante questo periodo, la verifica non verrà svolta, l'accreditamento per quell'attività di valutazione della conformità dovrà essere revocato (se del caso prima sospeso).-

Una volta revocato l'accreditamento, il CAB potrà presentare nuovamente domanda, ma l'opzione di essere accreditato con il rinvio dell'attività di verifica in accompagnamento (cioè dopo aver ricevuto le prime richieste da parte dei clienti) non sarà più applicabile. In tale caso, si segue il normale iter di accreditamento ovvero con l'esecuzione dell'attività di witness (ovviamente simulata) prima della delibera di accreditamento/estensione.

Le prescrizioni di cui sopra si intendono applicabili per tutti gli ambiti regolamentati salvo diverse indicazioni/tempistiche disposte da parte dell'Autorità di riferimento.

1.8.3. Sospensione richiesta dall'Organismo

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.8.4. Riduzione procedurale di scopo e rinuncia all'accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.8.5. Ripristino dell'accreditamento

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.9. Reclami/segnalazioni, riserve e appelli

1.9.1. Reclami/segnalazioni

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.9.2. Riserve

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.9.3. Appelli

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.10. Obbligazioni a carico dell'Organismo

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

1.11. Obbligazioni a carico di ACCREDIA-DC

Si applicano le prescrizioni del Regolamento Generale RG-01.

2. Parte 2 - Prescrizioni relative agli Organismi di Verifica e Validazione

La presente parte 2 contiene le prescrizioni specifiche riguardanti il funzionamento dei VB, a cui i VB sono tenuti a conformarsi nel quadro della conformità ai riferimenti normativi applicabili.

2.1. Imparzialità

L'Organismo dovrà mappare i rischi così come previsto dalla norma di riferimento UNI CEN EN ISO/IEC 17029.

Nel caso di verifica/validazione di claims in ambito finanziario (es. Corporate sustainability reporting), il VB può offrire allo stesso cliente (compreso tutte le società collegate) o attività di consulenza o attività di verifica/validazione.

L'accertata violazione delle prescrizioni di cui sopra comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al § 1.8 del Regolamento Parte Generale.

2.2. Svolgimento dell'attività di Verifica e Validazione

Per lo svolgimento delle proprie attività di validazione/verifica, con riferimento a tutte le aree geografiche in cui opera, il VB deve essere in grado di dimostrare che:

- ha valutato i rischi derivanti da tali attività;
- ha preso misure adeguate (per esempio assicurazione o fondi rischi iscritti a bilancio) per coprire i rischi professionali del personale interno e dei collaboratori (es. Ispettori), che derivano dalle proprie attività, anche in relazione alle attività dei propri clienti.

3. Allegato 1 - Prescrizioni relative agli Organismi di Verifica e Validazione delle emissioni di gas ad effetto serra

3.1. Scopo e campo di applicazione

Il presente allegato contiene delle precisazioni aggiuntive, rispetto alle parti precedenti del Regolamento, e si applica all'accreditamento degli Organismi di Verifica e Validazione delle emissioni di gas ad effetto serra:

➤ in ambito volontario:

- verifica delle asserzioni relative alla quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (di seguito inventari GHG) di un'organizzazione, in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1;
- verifica e convalida delle Carbon Footprint di prodotto (di seguito CFP) in accordo alla norma UNI EN ISO 14067;

➤ in ambito regolamentato:

- verifica delle emissioni di gas ad effetto serra: EU Emission Trading Scheme (ETS);
- valutazione dei piani di monitoraggio e verifica delle relazioni sulle emissioni di CO₂ generate dal trasporto marittimo in accordo al Regolamento (UE) 757/2015 (MRV Marittimo).

3.2. Parte 1 - Prescrizioni generali relative al processo di accreditamento

3.2.1. Criteri ed informazioni per l'accreditamento

3.2.1.1. Informazioni generali

Nell'ambito dello schema ETS, l'accreditamento viene rilasciato con riferimento ai settori (gruppi di attività definiti nell'allegato I del Regolamento UE concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE).

3.2.1.2. Condizione perché un VB possa essere accreditato è che:

- al momento della Verifica iniziale presso la propria sede:
 - a) in ambito regolamentato ETS: abbia un contratto in essere per le attività di verifica ETS.

Eventuali deroghe relative a casi particolari devono essere sottoposte ad approvazione di DDC o VDDC di ACCREDIA-DC.

3.2.2. Accredитamento di VB per la verifica degli inventari di GHG in accordo alla UNI EN ISO 14064-1

Valgono i criteri specificati nella circolare di riferimento.

3.2.3. Accredитamento di VB per la verifica della CFP in accordo alla UNI EN ISO 14067

Valgono i criteri specificati nella circolare di riferimento.

3.2.4. Accredитamento di VB per MRV Marittimo

Valgono i criteri specificati nella circolare di riferimento

3.3. Processo di accredитamento

3.3.1. Verifiche Ispettive

Il campionamento delle attività da verificare viene effettuato in ambito volontario tenendo in considerazione il numero e la complessità degli inventari GHG o delle CFP verificate dal VB e, in ambito regolamentato, tenendo in considerazione i settori (gruppi di attività riportati nell'allegato I del Regolamento UE concernente la verifica dei dati e l'accredитamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE) e gli auditor del VB per ETS o la tipologia e numerosità dei PdM approvati o delle verifiche di emissioni effettuate per MRV Marittimo.

Per le attività di verifica ETS (durante tutto il ciclo di accredитamento) il VB deve trasmettere ad ACCREDIA-DC, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione della VA, la seguente documentazione:

1. Piano di monitoraggio e relativi allegati, procedure di monitoraggio e valutazione dei rischi dell'operatore;
2. Bozza della comunicazione delle emissioni predisposta dall'operatore;
3. Piano della metodologia di monitoraggio e relativi allegati, procedure dell'operatore;
4. Modulo NIMS (Baseline Data Report) compilato per la raccolta dati relativa all'assegnazione gratuita della IV fase;
5. Bozza del report sui livelli di attività predisposta dall'operatore;
6. Copia delle Procedure di valutazione del VB;
7. Copia dell'analisi strategica e dell'analisi di rischio;
8. Copia del precedente rapporto di convalida relativo alle emissioni;
9. Copia della precedente dichiarazione di verifica delle emissioni;
10. Copia della precedente dichiarazione di verifica relativa al Piano della metodologia di monitoraggio;
11. Piano di campionamento e collaudo;
12. Documento di calcolo dei tempi di verifica;
13. Programma interno del VB con le diverse fasi e i tempi previsti per la verifica (off site e on site);

14. Contratto con il gestore;
15. Liste di Controllo o altra documentazione che dia evidenza dell'attività svolta dal VB per tenere aggiornata la competenza del Gruppo di Verifica;
16. Scheda di qualifica e CV degli Ispettori componenti il Gruppo di Verifica;
17. Lettere di incarico del Gruppo di Verifica del VB.

Per quanto riguarda la durata della verifica in accompagnamento, si segnala che per lo schema ETS, ACCREDIA-DC potrà essere presente a tutte le fasi della verifica (art. 11 – 27 del Reg. 2067/2018).

In particolare, la fase di preparazione (per chiarezza viene utilizzato il termine Stage 1) verrà valutata con le seguenti modalità:

- se lo stage 1 viene effettuato presso il gestore/operatore aereo, ACCREDIA-DC sarà possibilmente presente in accompagnamento. Tale attività deve essere preventivamente comunicata e anche inserita nel notification template;
- se lo stage 1 non viene effettuato presso il gestore/operatore (Back office): ACCREDIA-DC potrà assistere all'attività effettuata presso la sede del VB o effettuerà questa valutazione documentalmente. In entrambi i casi sarà richiesta la possibilità di interagire con il verificatore del VB.

Inoltre, nel caso in cui i VB dovessero effettuare in ufficio la verifica della gestione dei dati raccolti presso il gestore/operatore aereo, ACCREDIA-DC potrà essere presente anche in questa fase conclusiva.

3.4. Estensione dell'accreditamento

3.4.1. Informazioni generali

➤ In ambito volontario (inventari GHG e CFP):

- non è prevista l'estensione di accreditamento ad altri settori, in quanto l'accreditamento è rilasciato in modo unitario per lo schema, fermo restando la richiesta che il VB assicuri l'utilizzo di verificatori competenti per tutti i settori di attività in cui opera o dimostri l'interesse di operare (ad es. emettendo offerte per attività di verifica GHG o CFP).

➤ In ambito regolamentato:

- ETS: Le estensioni vengono rilasciate in riferimento ai gruppi di attività riportati nell'allegato I del Regolamento UE concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE.
- MRV Marittimo: Valgono i criteri specificati nella circolare di riferimento.

3.4.1.1. Scopo flessibile

Lo scopo flessibile non è applicabile per gli organismi di verifica/validazione delle emissioni di gas ad effetto serra

3.4.2. Verifiche Ispettive

In particolare in ambito regolamentato ETS viene effettuata una verifica in accompagnamento per ogni nuovo settore (gruppo di attività definito nell'allegato I del Regolamento UE concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE).

ACCREDIA

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Via Tonale, 26 -- 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Dipartimento Laboratori di prova

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Laboratori di taratura

Strada delle Cacce, 91 – 10135 Torino
T +39 011 328461 / F +39 011 3284630
segreteriaidt@accredia.it